

(N. 1772-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI)

(RELATORE TIRABASSI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati
nella seduta del 21 novembre 1956 (V. Stampato n. 2400)*

d'iniziativa del Deputato LA MALFA

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 30 NOVEMBRE 1956.

Comunicata alla Presidenza il 16 aprile 1957

**Proroga dei limiti di età per i professori delle Accademie di belle arti
perseguitati per ragioni politiche o razziali.**

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, già approvato dalla 6^a Commissione della Camera dei deputati, proroga i limiti di età per i professori delle Accademie di belle arti, perseguitati per ragioni politiche e razziali.

Esso si ispira alla considerazione che, se i professori universitari perseguitati politici e razziali, per effetto del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 238 (articolo 19), hanno avuto prorogato di cinque anni, e cioè, fino al 75^o anno di età, la permanenza in ruolo e nell'in-

segnamento, per considerazioni di equità, questo beneficio dovrebbe essere esteso anche ai professori delle Accademie di belle arti che si trovano nelle medesime condizioni.

Sembrirebbe altresì opportuno includere nel presente provvedimento anche quei professori degli insegnamenti artistici dei Conservatori di musica che entrano tardi in carriera e, in condizioni normali, godono dello stesso trattamento dei professori delle Università e delle Accademie, specie per quello che riguarda il collocamento a riposo.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per queste considerazioni si proporrebbe all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge con l'emendamento suddetto.

Il relatore ritiene tuttavia opportuno dare notizia agli onorevoli senatori di talune osservazioni avanzate nel corso dell'esame in Commissione.

È stato sostenuto che il provvedimento introdurrebbe un principio nuovo nella nostra legislazione con il riferimento al danno ricevuto, il quale principio potrebbe aprire la via ad ulteriori richieste.

È stata sottolineata, inoltre, una certa analogia col disegno di legge Moro n. 142 del Senato e con la proposta Macrelli n. 757 della Camera, che contempla taluni benefici per i perseguitati politici e razziali, e prospettata perciò l'opportunità di un esame organico di tutta la materia.

Circa le obiezioni surriferite, l'Assemblea esprimerà il suo sovrano giudizio.

TIRABASSI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI.

Proroga dei limiti di età per i professori delle Accademie di belle arti perseguitati per ragioni politiche o razziali.

Art. 1.

Per gli insegnanti titolari di Accademie di belle arti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, ratificato con legge 19 maggio 1950, n. 323, che furono danneggiati nella carriera ed ebbero ritardato l'accesso ai ruoli di insegnamento, il limite di età per il collocamento in pensione viene prorogato al 75° anno.

Art. 2.

La disposizione di cui all'articolo precedente si applica anche agli insegnanti che, trovandosi nelle condizioni previste dal suddetto articolo 1, siano stati collocati a riposo per aver raggiunto il 70° anno di età prima dell'entrata in vigore della presente legge. Nel caso in cui la cattedra del perseguitato politico o razziale collocato a riposo sia stata già occupata da altro titolare, il docente restituito all'insegnamento sarà collocato in soprannumero.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE.

Proroga dei limiti di età per i professori delle Accademie di belle arti e dei Conservatori di musica perseguitati per ragioni politiche o razziali.

Art. 1.

Per gli insegnanti titolari di Accademie di belle arti e dei Conservatori di musica in possesso dei requisiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, ratificato con legge 19 maggio 1950, n. 323, che furono danneggiati nella carriera ed ebbero ritardato l'accesso ai ruoli di insegnamento, il limite di età per il collocamento in pensione viene prorogato al 75° anno.

Art. 2.

Identico.